



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario (relatore)
Adriana Caroselli	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza pubblica del 25 febbraio 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Lodi

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”;

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Lodi, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri in data 12 febbraio e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione n. 1782 in pari data;

VISTE le ordinanze nn. 53/2026 e n. 54/2026, con le quale il Presidente della Sezione ha convocato l’odierna adunanza pubblica;

UDITI il relatore, Valeria Fusano e, per l’Amministrazione, il Segretario Generale Diego Carlino e il Funzionario Geom. Fabio Di Grandi.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del comune di Lodi, premesso che *«il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 27 del 18/12/2025 avente ad oggetto parere sulla proposta di deliberazione di approvazione di una transazione con le società di radiotelecomunicazioni con cui sono in corso dei contenziosi in sede giudiziaria, ha espresso “parere favorevole condizionato alla proposta di transazione tra il Comune di Lodi, Vodafone Italia S.p.A. e Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT), subordinatamente all’acquisizione preventiva di un parere positivo rilasciato dalla competente Sezione regionale della Corte dei Conti”», ha chiesto di conoscere il parere di questa Sezione su «1. la valutazione della convenienza economico-finanziaria complessiva dell’operazione transattiva, in raffronto allo scenario di prosecuzione del contenzioso; 2. la compatibilità dell’atto transattivo con l’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di canone unico patrimoniale, concessioni e utilizzo economico dei beni pubblici; 3. la legittimità degli effetti futuri dell’accordo, con particolare riferimento alla durata dell’occupazione dei beni comunali e al rispetto dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento; 4. l’assenza di profili di responsabilità erariale in capo agli amministratori e ai dirigenti dell’Ente».*

All'adunanza pubblica fissata per la trattazione della questione hanno presenziato i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, i quali hanno fornito alcune precisazioni sulle vicende da cui originano i quesiti posti e, all'esito, prodotto documentazione integrativa (acquisita al protocollo della Sezione al n. 2138 del 26/2/2026), a maggior chiarimento di circostanze rilevanti ai fini dell'espressione del presente parere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”* (in vigore dal 22 gennaio 2026), all'art. 2, dedicato alla *“Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”*, prevede che *“la sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre”*, aggiungendo che *“le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni”* (comma 1).

La disposizione precisa che *“è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi”* e, al comma 2, che *“i pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta”*.

È in tale rinnovato contesto normativo che la Sezione è tenuta ad esaminare i quesiti formulati dal (Sindaco del) comune di Lodi, in quanto (e per i soli profili) connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e di gestione del patrimonio dell'Ente, e dunque riconducibili alla materia della *contabilità pubblica*, intesa in un'ottica dinamica, *“che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a*

quello inerente ai relativi equilibri” (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10).

In ordine alle ulteriori condizioni poste dalla legge 1/2026 per rendere il parere, osserva il Collegio che la transazione dell’ente locale (avente ad oggetto l’occupazione di suolo pubblico) non costituisce atto soggetto al controllo preventivo di legittimità, mentre la competente Procura contabile ha confermato di non aver notificato inviti a dedurre per fatti collegati alla richiesta qui in esame.

La Sezione non ignora la lettura “riduttiva” della disposizione, emersa anche nell’ambito della giurisprudenza contabile espressasi all’indomani dell’entrata in vigore della legge 1/2026 (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 42/2026/PAR-PNRR e Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 12/2026/PAR), che attribuisce natura speciale alla disciplina dell’art. 2 sopra citato, per limitarne l’applicazione alle sole questioni, anche giuridiche e concrete, connesse all’attuazione del PNRR e PNC di valore complessivo non inferiore a un milione di euro.

Ad avviso del Collegio è, tuttavia, possibile attribuire un diverso e più ampio significato alla previsione in parola, la quale, con il riferimento “*anche*” a tali questioni, esplicita, mediante espressa indicazione, uno dei settori in cui è possibile accedere all’attività consultiva della Corte dei conti, senza tuttavia escludere dal proprio ambito applicativo questioni giuridiche (afferenti alla contabilità pubblica) originate da fattispecie (necessariamente) concrete in settori diversi dall’attuazione del PNRR e PNC. Il tutto, in accordo con la rubrica dell’art. 2, intitolata alla “*Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica*”, e con la *ratio legis*, che risiede nella necessità di garantire maggiore certezza del diritto nell’agire amministrativo e nell’esigenza che venga esclusa, “*in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi*”.

Tale lettura della disposizione, quale disciplina complessiva della funzione consultiva della Corte dei conti, appare preferibile anche perché consente di attribuire un concreto significato alla successiva precisazione, che altrimenti risulterebbe difficilmente decifrabile, di esclusione “*in ogni caso*” della colpa grave, e,

almeno sotto tale specifico profilo, condivide la posizione espressa dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna nella deliberazione n. 14/2026/PAR (la quale pure, sebbene valorizzando diversamente la locuzione *“anche”* come indice di una funzione additiva e selettiva, e non solo esplicativa, attribuisce all'art. 2 della legge 1/2026 il valore di disciplina unitaria della competenza consultiva delle Sezioni regionali di controllo).

Induce a svolgere una ulteriore argomentazione confermativa di quanto appena sostenuto la formulazione – sia pure stimolata da una eccentrica condizione posta dall'Organo di revisione del Comune – di un quesito (il quarto) circa *“l'assenza di profili di responsabilità erariale in capo agli amministratori e ai dirigenti dell'Ente”*.

Del resto, già durante l'iter parlamentare di approvazione nella legge 1/2026 del ddl AC 1621 e AS 1457, numerose amministrazioni locali avevano posto quesiti riguardanti la responsabilità amministrativa erariale che erano stati dichiarati inammissibili (deliberazioni nn. 60, 61, 373, 417, 475/2025/PAR) sia in ragione della competenza esclusiva di una tale valutazione in capo alla Procura contabile (ora limitata alla eventuale sussistenza di un invito a dedurre), sia perché implicanti un accesso a fatti concreti non consentito.

Prima dell'intervento normativo, comunque, l'ipotesi che dall'attività consultiva potesse derivare l'esclusione della responsabilità amministrativa era contemplata – al pari di quanto previsto per il controllo preventivo di legittimità dall'art. 1, comma 1, della legge 20/1994 – dall'art. 69, comma 2, limitatamente alla colpa grave, e dall'art. 95, comma 4, d.lgs. n. 174/2016, quanto all'elemento soggettivo ed al nesso di causalità.

Mai prima d'ora, tuttavia, l'esonero poteva conseguire direttamente (o *“in ogni caso”*) dalla mera espressione del parere, necessitando la sua operatività di una deliberazione, rispettivamente, del pubblico ministero e del giudice.

L'espressa esclusione della colpa grave come discendente dall'emissione di un parere, in un termine perentorio molto ridotto volto a rafforzare il valore precettivo e performativo della norma, pur ricondotta ai soli *“atti adottati in conformità ai pareri resi”*, peraltro sempre da verificare alla prova dei fatti, non può, quindi, non

comportare che nella valutazione del quesito la Sezione di controllo sia ora chiamata ad una rappresentazione di dettaglio, almeno nei suoi elementi costitutivi oggettivi (danno erariale e nesso causale) e nei suoi possibili sviluppi attuativi, di una fattispecie non ancora realizzata in concreto e della quale, ad ogni buon conto, rimarrà del tutto imprevedibile ed insondabile proprio l'elemento psicologico soggettivo.

Del resto, se il *focus* dell'intero intervento normativo è sull'esimente, l'assenza di un suo automatismo può riconnettersi alla sola oggettiva impossibilità di un giudizio prognostico - tanto su base teorica, quanto empirica - sulla questione rappresentata nel quesito posto. E, infatti, quando la legge ha inteso scusare o elidere in radice la responsabilità amministrativa (art. 1, comma 1.1, della legge 20/1994, come modificato dall'art. 1 della legge 1/2026 che riguarda anche i casi di conciliazione o mediazione giudiziale) non è stato richiesto il passaggio attraverso la formalità di un controllo o di una consulenza preventivi.

Considerati gli effetti che la legge riconduce all'esercizio (come pure al non esercizio) della funzione consultiva, al fine di evitarne l'abuso e lo svilimento, l'esonero di responsabilità potrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente se il parere, reso sulla scorta e nei termini delle affermazioni, delle prospettazioni e della documentazione allegate dall'Amministrazione anche all'esito di una audizione pubblica, conduca a delineare un preciso quadro normativo, che non lascia margini d'azione alternativi al suo conformarsi e, comunque, nel rispetto dell'autonomia decisionale della pubblica amministrazione.

Ciò posto, se è vero che la concretezza della fattispecie dalla quale originano le questioni giuridiche oggetto della richiesta qui in esame non impedisce a questa Sezione di esprimersi e rendere il proprio parere, resta fermo che tale attività consultiva non può esitare in un atto di cogestione e sostituire l'imprescindibile valutazione dell'Amministrazione circa l'adozione del provvedimento e i relativi contenuti, a ciò ostando il fondamentale principio di separazione dei poteri.

Fatta questa doverosa premessa, è possibile esprimersi sui quesiti posti dal comune di Lodi, limitatamente ai profili di contabilità pubblica e, dunque, con esclusione di

quelli di *“legittimità degli effetti futuri dell’accordo, con particolare riferimento alla durata dell’occupazione dei beni comunali e al rispetto dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento”*, introdotti con il terzo quesito, se non per la parte che attiene alla loro effettiva considerazione nell’ambito dello schema di contratto. Come accennato, la richiesta di parere qui in esame verte sulla valutazione di convenienza economico-finanziaria di un’ipotesi di accordo transattivo relativo a tre contenziosi giudiziali in corso fra il comune di Lodi e due società di radiotelecomunicazioni che gestiscono impianti di telefonia mobile su beni comunali.

Dalla documentazione trasmessa a corredo della richiesta di parere, si apprende che le due società, a seguito di vicende societarie (che qui non rilevano), sono subentrate in tre distinti contratti di locazione (*rectius*, concessione, secondo quanto precisato dall’Amministrazione nel corso dell’adunanza pubblica) stipulati con il comune di Lodi nel 2003 e nel 2007 e che, in occasione della scadenza dei rapporti contrattuali, sia stata contestata la misura del canone dovuto all’Ente locale proprietario dei beni. Più precisamente, secondo quanto risulta dallo schema di scrittura privata fra le parti, al termine del periodo di durata del rapporto contrattuale più risalente nel tempo (rep. 14227), avente ad oggetto la concessione di area per l’installazione di una stazione base di telefonia mobile per il periodo dall’1/09/2003 al 31/08/2013, la società concessionaria avrebbe chiesto il rinnovo del contratto, sospendendo il pagamento del canone annuo di 15.000,00 euro consensualmente pattuito con il comune di Lodi, e chiesto l’applicazione di quello, di gran lunga inferiore, di 516,46 euro, a suo dire dovuto in forza del combinato disposto dell’art. 93 del d.lgs. 259/03 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche - CCE) e del previgente art. 63, co. 2, d.lgs. 446/1997 (Canone Unico Patrimoniale - CUP).

Analoga sorte avrebbero avuto i rapporti derivanti dai contratti stipulati in data 1/9/2007 e scaduti il 31/8/2016 (rep. 14922 e rep. 14906), relativi a due porzioni di un immobile comunale, per i quali le parti avevano pattuito un canone annuo, rispettivamente, 18.500,00 euro e 16.300,00 euro.

Come confermato nel corso dell'adunanza pubblica dai rappresentanti del Comune istante, i rapporti sono proseguiti di fatto, senza rinnovo del titolo, fino a che l'Ente, nel 2021, ha richiesto alle società la corresponsione dei canoni/indennità di occupazione nel frattempo maturati, notificando, per il tramite del proprio concessionario della riscossione, tre ingiunzioni di pagamento, rispettivamente per l'importo di 119.795,00 euro, 87.465,00 euro e 24.857,00 euro.

Secondo quanto riferito, per effetto dei tre provvedimenti e delle intimazioni notificate per i canoni maturati successivamente, il comune di Lodi ha percepito dalle due società che occupano le aree sopra citate la complessiva somma di 245.836,19 euro.

Le ingiunzioni di pagamento sono state nel frattempo impugnate dai concessionari, dando origine a tre distinti contenziosi, tutt'ora pendenti, nei quali il Comune istante riveste la qualità di parte convenuta.

Un primo giudizio, avanti la Corte di Appello di Milano, ha ad oggetto la riforma parziale della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Lodi (secondo quanto emerso nel corso dell'adunanza pubblica e confermato dalla successiva acquisizione agli atti della pronuncia) ha revocato le ingiunzioni di pagamento di 119.795,00 euro e 87.465,00 euro, dichiarato la nullità sopravvenuta parziale dei contratti a suo tempo stipulati dalle parti e, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c., disposto la sostituzione della clausola contrattuale che determina il corrispettivo dovuto all'Ente per la conduzione delle aree in misura superiore a quella di legge con l'art. 93 CCE e 63, co. 2, del d.lgs. 446/1997, con efficacia dal 2019 e fatti i salvi gli effetti della pattuizione contrattuale sino a tutto il 2018 (anno dal quale, con l'entrata in vigore dell'art. 8-bis, comma 1, lettera c), d.l. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, il divieto impositivo di cui all'art. 93, comma 2, del d.lgs. 259/2003 risulterebbe *"esteso anche a fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia"*).

Un secondo e un terzo giudizio, non ancora definiti dal Tribunale di Lodi, riguardano l'impugnazione di avvisi di accertamento esecutivi, rispettivamente, per la somma di 78.075,00 euro (relativa ai contratti rep. 14906 e 14922), versata al

Comune con riserva e di 39.677,73 euro (anch'essa relativa ai contratti rep. 14922 e 14906), non ancora corrisposta all'Ente.

È in questo quadro che il comune di Lodi, tenuto conto delle valutazioni dei propri legali, dalle quali sarebbe emerso un quadro giurisprudenziale non univoco in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 93 del CCE (che una parte della giurisprudenza avrebbe appunto esteso anche ai beni del patrimonio disponibile dell'Ente locale), della dubbia appartenenza dei beni per cui è causa al patrimonio disponibile o indisponibile del Comune e del connesso rischio di soccombenza per l'Ente con conseguenti obblighi restitutori di importi rilevanti e possibile aggravio di spese legali e interessi, ha ipotizzato di addivenire ad un accordo transattivo che preveda: - la definizione delle pendenze pregresse, con conguagli economici tra le parti e il versamento, da parte del comune di Lodi, della somma di 87.887,66 euro (per il sito di cui al contratto rep. 14427 sino a tutto il 31/12/2025 e per l'area di cui al contratto rep. 14906 a tutto il 31/12/2020); - la determinazione delle indennità di occupazione per le nove annualità future, nella misura (di gran lunga superiore a quella di 800 euro oggi prevista dall'art. 1, comma 831 *bis*, della legge n. 160/2019) di 8.000,00 euro per la porzione di immobile già oggetto del contratto rep. 14906, di 9.000,00 euro per quella di cui al contratto rep. 14922 e di 9.431,50 euro per l'area già oggetto del contratto rep. 14427; - l'abbandono dei giudizi pendenti con compensazione delle spese.

La proposta di deliberazione di Consiglio comunale di approvazione dei termini dell'accordo così sinteticamente esposti è stata sottoposta al Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, il quale, nel dare atto che, ai sensi dell'art. 1965 c.c., la transazione costituisce uno strumento legittimo di composizione delle controversie, purché sorretta da un interesse pubblico concreto e da una comprovata convenienza economico-finanziaria, ha segnalato la necessità di considerare, nell'ambito di quella valutazione, anche i rischi derivanti da possibili ricorsi al giudice amministrativo da parte di terzi operatori aventi interesse ad occupare le aree oggetto di concessione e ha condizionato il proprio parere favorevole *"all'acquisizione preventiva di un parere*

positivo rilasciato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti” sulle questioni emarginate in premessa.

Le condizioni del legittimo ricorso alla transazione da parte dell’ente locale sono state oggetto di ripetute pronunce della giurisprudenza contabile.

Per ragioni di sintesi, fra le molte, può richiamarsi la deliberazione n. 108/2018/PAR, con la quale questa Sezione ha fra l’altro ribadito che *“la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali”.*

In tal quadro, è di tutta evidenza che l’esito sfavorevole all’Ente di uno dei giudizi nei quali è parte, pur non definitivo, non possa non orientare, con il suo “peso specifico”, la valutazione della convenienza economica di una soluzione stragiudiziale della controversia che, pur presupponendo la rinuncia a pretendere il canone contrattuale per tutta la durata dell’occupazione, consenta al proprietario del bene di conseguire, per il pregresso e per il futuro, una somma dieci volte superiore al canone legale e, al contempo, limitare in misura significativa l’onere restitutorio derivante dalla soccombenza giudiziale.

La concorde volontà delle parti in causa di discostarsi dalla sentenza di primo grado che ha ritenuto applicabile il divieto impositivo di cui all’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259/2003 a decorrere dal 2019, a prescindere dall’appartenenza dei beni occupati al patrimonio indisponibile o disponibile del comune di Lodi, rende superflua la valutazione della Sezione in ordine alla compatibilità della pattuizione di un canone maggiore di quello legale con l’evoluzione del quadro normativo e

giurisprudenziale in materia di canone unico patrimoniale, concessioni e utilizzo economico dei beni pubblici.

Altro e diverso è il piano degli effetti rispetto ai terzi, le cui posizioni giuridiche, a norma del codice civile, sono comunque fatte salve e non possono essere evidentemente pregiudicate né da atti di disposizione, né dalla sentenza resa fra le parti.

Ed è sotto quest'ultimo profilo - oggetto del terzo quesito concernente *"la legittimità degli effetti futuri dell'accordo, con particolare riferimento alla durata dell'occupazione dei beni comunali e al rispetto dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento"* - che, ad avviso della Sezione, emergono passività potenziali a carico del bilancio dell'Ente.

La previsione di effetti c.d. ultrattivi nell'accordo, legati al prolungamento della durata delle attuali occupazioni a canone maggiorato, se da una parte consente all'Ente di conseguire somme di gran lunga superiori a quelle dovute sulla base del canone imposto, dall'altra parte potrebbe esporre il Comune al rischio di contestazione degli atti da parte dei terzi, per violazione (il cui accertamento è di esclusiva competenza del Giudice Amministrativo) dei principi generali dell'attività amministrativa, di concorrenza e parità di trattamento e, in caso di soccombenza nell'eventuale giudizio promosso da operatori del settore che aspirino a conseguire la concessione dei beni comunali, di condanna dell'Ente al risarcimento in forma specifica o per equivalente monetario.

Sebbene possa profilarsi solo in un orizzonte di medio-lungo periodo, un simile rischio dovrebbe, ad avviso del Collegio, essere adeguatamente ponderato e condiviso dal Comune istante già in occasione della transazione ipotizzata con gli operatori che attualmente occupano i beni, anche al fine di valutare l'opportunità di una apposita disciplina delle sopravvenienze contrattuali, mediante pattuizioni volte a neutralizzare, in tutto o in parte, le possibili ricadute economiche della eventuale soccombenza del Comune nel giudizio di impugnazione degli atti da parte di terzi. La mancata considerazione e sterilizzazione, all'interno dell'accordo, del rischio di impugnazioni mette a repentaglio l'architettura contrattuale nella parte che attiene

alle annualità di occupazione future e alle relative indennità, determinando una incognita sulla convenienza economica dell'operazione.

Il rilievo, come oltre meglio specificato, non vuole certo suggerire la prosecuzione del contenzioso in corso, che pure potrebbe risultare pregiudizievole per l'Ente.

Al di là della valutazione sull'opzione transattiva, sicuramente nella disponibilità dell'Ente e anche percorribile riguardo al profilo della immediata convenienza economica, quello appena delineato è però un elemento di indeterminatezza (ben noto all'Amministrazione, al punto da farne oggetto di quesito) che lascia irrisolto il nodo dei diritti dei terzi, con possibile pregiudizio erariale e conseguenti responsabilità.

Resta preclusa, pertanto, l'esclusione della colpa grave in dipendenza del presente parere.

Quest'ultima statuizione richiede una precisazione d'ordine generale ed al contempo specificatamente riferita al caso qui dedotto. Il rilievo formulato dal Collegio, infatti, non consiste in una censura preclusiva dell'accesso all'accordo transattivo (anche nei termini in cui è stato prospettato e con l'assunzione del rischio di futuri ricorsi di terzi in rapporto a quello di soccombenza nei giudizi in corso), ma è una indicazione rivolta all'Amministrazione - che certo non può dirsi inerte nella cura del proprio interesse - in ordine alla possibile integrazione dello schema di accordo o alla valutazione di altre e diverse soluzioni di composizione dell'interesse pubblico.

Ma proprio l'ampio margine di azione ed il pieno esercizio del potere discrezionale che il Comune conserva dopo che la Sezione si è pronunciata non consentono di riconoscere la "protezione" che la legge accorda per l'adozione di atti conformi ai pareri resi.

La chiusura nei suddetti termini, sebbene inibisca lo scopo principale perseguito dalla legge 1/2026 di scusare un determinato comportamento a prescindere dal fatto che esso determini un danno erariale, soddisfa l'altra finalità, non meno importante, riconducibile all'ordinamento giuridico, prima ancora che alla legge in discussione, che è quella di individuare - anche attraverso il sistema dei controlli

attribuiti alla Corte dei conti - azioni amministrative efficienti ed efficaci e comunque idonee a prevenire un potenziale pregiudizio per la P.A. e, quindi, per la collettività.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – dichiara l’istanza di parere ammissibile e si esprime nel senso che la valutazione del Comune della convenienza economica di una soluzione stragiudiziale della controversia debba avere riguardo anche alle possibili ricadute economiche derivanti dalla contestazione degli atti da parte di terzi le cui posizioni giuridiche risultino di fatto incise dalla transazione.

Il presente parere non comporta esclusione della colpa grave.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

il Relatore
(Valeria Fusano)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

6 marzo 2026

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)